



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 92

Adottata dal Direttore Generale in data **27 GEN. 2014**

**OGGETTO:** Accordo Azienda Ospedaliera G. Brotzu/ Associazione A.B.C.S. Associazione Amici Bambini Cardiopatici Sardi

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal **30 GEN. 2014** per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Generale	Dr. Antonio Garau	Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo	Dr. Attilio Murru	
Direttore Sanitario	Dr. Remigio Carlo Puddu	

Su proposta del Direttore Generale

**PREMESSO** che in seno all' Azienda Ospedaliera Brotzu è istituita la SC di Cardiologia Pediatrica la quale costituisce il Centro di riferimento in Sardegna per la diagnosi e cura delle cardiopatie congenite attraverso lo svolgimento di tutte le più moderne attività di diagnosi e terapie non chirurgiche nell'ambito della cardiologia prenatale, neonatale e pediatrica

**PREMESSO** altresì che l' A.B.C.S. Associazione Amici Bambini Cardiopatici è una associazione di volontariato senza scopo di lucro che persegue tra gli altri i seguenti scopi: supporto psicologico e umano alle famiglie dei bambini cardiopatici, promozione di incontri extra ospedalieri e incontri di aggiornamento con esperti in cardiologia pediatrica e cardiocirurgia, promozione di iniziative volte all'acquisizione di fondi da destinare all'acquisto di apparecchiature arredi e attrezzature necessarie per la cardiologia pediatrica, informazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della prevenzione diagnostica e terapia della cardiologia pediatrica

**CONSIDERATO** che da diversi anni l' A.B.C.S. svolge la propria attività presso la Cardiologia Pediatrica, con grande contributo, sia in termini di supporto psicologico, sia in termini di reperimento e destinazione fondi per l'acquisizione della più sofisticate apparecchiature e tecnologie

**VALUTATO** dunque di dover addivenire alla stipulazione di un accordo volto a regolamentare le modalità della collaborazione e dell'utilizzo delle strutture dell'Azienda al fine di favorire la realizzazione e lo sviluppo di tutti gli scopi dell'Associazione e dell'AOB

Tutto ciò premesso

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario.

%




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

## DELIBERA

- Di autorizzare la stipula di un accordo tra l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu e l'A.B.C.S. Associazione Amici Bambini Cardiopatici Sardi volto a regolamentare le modalità della collaborazione e dell'utilizzo delle strutture dell'Azienda al fine di favorire la realizzazione e lo sviluppo di tutti gli scopi dell'Associazione e dell'AOB
- Di dare atto che il suddetto accordo sarà regolato secondo lo schema di contratto che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale.

**Il Direttore Amministrativo**

Dr. Atilio Murru




**Il Direttore Sanitario**

Dott. Remigio Carlo Faddu



**Il Direttore Generale**

Dr. Antonio Garau



**ACCORDO QUADRO AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU ASSOCIAZIONE  
A.B.C.S. ASSOCIAZIONE BAMBINI CARDIOPATICI SARDI**

Azienda Ospedaliera G. Brotzu, con sede in Cagliari, Piazzale A. Ricchi, 1 - Codice Fiscale e Partita Iva 02315520920 - in persona del legale rappresentante Dott. Antonio Garau nato a Suelli il 07.05.1948 CF GRANTN49E07I995M (d'ora innanzi denominata A.O.B.)

e

A.B.C.S. Associazione Amici dei Bambini Cardiopatici Sardi con sede sociale presso il Reparto di Cardiologia Pediatrica Azienda Ospedaliera G. Brotzu, iscritta al n. 517 del Registro Generale del Volontariato - CF 92044870928 in persona del Presidente e Legale rappresentante Sig. Luigi Scarpa

Di seguito identificate collettivamente come le "Parti"

**Premesso che:**

1. L'A.O.B. è un ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione, riconosciuto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 8 aprile 1993, in grado di offrire ai cittadini sardi un'assistenza all'avanguardia, grazie alla sua dotazione di apparati tecnologici avanzati, metodologie di analisi altamente specialistiche e sofisticate
2. In seno all'AOB è istituita la SC di Cardiologia Pediatrica la quale costituisce il Centro di riferimento in Sardegna per la diagnosi e cura delle cardiopatie congenite attraverso lo svolgimento di tutte le più moderne attività di diagnosi e terapie non chirurgiche nell'ambito della cardiologia prenatale, neonatale e pediatrica
3. L'A.B.C.S. è una associazione di volontariato senza scopo di lucro che persegue tra gli altri i seguenti scopi: supporto psicologico e umano alle famiglie dei bambini cardiopatici, promozione di incontri extra ospedalieri e incontri di aggiornamento con esperti in cardiologia pediatrica e cardiocirurgia, promozione di iniziative volte all'acquisizione di fondi da destinare all'acquisto di apparecchiature arredi e attrezzature necessarie per la cardiologia pediatrica, informazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della prevenzione diagnostica e terapia della cardiologia pediatrica
4. Da diversi anni l' A.B.C.S. svolge la propria attività presso la Cardiologia Pediatrica, con grande contributo, sia in termini di supporto psicologico, sia in termini di reperimento e destinazione fondi per l'acquisizione della più sofisticate apparecchiature e tecnologie
5. Le Parti intendono dunque regolamentare questa collaborazione al fine di favorire la realizzazione e lo sviluppo di tutti gli scopi dell'Associazione e dell'AOB
6. Le Parti intendono dunque definire modalità di cooperazione utili ad assicurare il perseguimento dei suddetti obiettivi.

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

## **Articolo 1**

### **Finalità e oggetto dell'accordo**

1. Mediante la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti intendono instaurare un rapporto non episodico di collaborazione, nel quale le attività di volontariato dell' A.B.C.S. e le attività dell'A.O.B. possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti settori:
  - a. Supporto psicologico e umano per le famiglie dei bambini cardiopatici e per gli stessi bambini cardiopatici
  - b. Promozione incontri extraospedalieri tra le famiglie dei bambini cardiopatici e i medici gli infermieri e gli esperti che operano nel settore
  - c. Organizzazione di incontri di aggiornamento sulle tematiche della cardiologia pediatrica
  - d. Promozione di iniziative finalizzate al reperimento e alla destinazione di fondi per l'acquisizione di apparecchiature all'avanguardia, arredi e attrezzature necessarie per la cardiologia pediatrica
  - e. Informazione, mediante strumenti di comunicazione di massa, sulle tematiche della prevenzione diagnostica e terapia delle cardiopatie congenite
2. Le Parti si impegnano sin da ora, relativamente alle suddette materie, a prestarsi reciproca collaborazione, mettendo a disposizione le competenze, le capacità scientifiche e le strutture detenute dalle stesse, in accordo ai termini di seguito specificati

## **Articolo 2**

### **Impegno di reciprocità**

1. L'AOB e l' A.B.C.S si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle strutture, l'uso delle attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività di cui al presente accordo e di eventuali successivi accordi attuativi, l'accesso ad archivi, biblioteche e servizi bibliotecari, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini di questo Accordo
2. Si precisa in particolare che l' A.B.C.S. è autorizzata ad utilizzare, a titolo gratuito, gli spazi situati presso la Cardiologia Pediatrica attualmente già in uso dell'Associazione stessa, e ad indicare in qualunque sede e con qualunque forma quale sede operativa, la SC Cardiologia Pediatrica dell'AOB.
3. Il personale coinvolto nella collaborazione si impegna, ciascuno per quanto di propria competenza, all'osservanza della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti di prevenzione e protezione necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi attinenti l'attività delle persone coinvolte nelle attività oggetto del presente Accordo
4. L'accesso e l'utilizzo delle strutture, attrezzature e di tutto quanto sia necessario per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, dovrà comunque avvenire nel rispetto dei regolamenti interni adottati da ciascuna Parte, nonché dei criteri di diligenza e buona fede.

## **Articolo 3**

### **Copertura assicurativa**

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione.

**Articolo 4**  
**Durata della convenzione**

1. Il presente Accordo ha durata illimitata

**Articolo 5**  
**Riservatezza**

1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, le Parti assicurano la piena riservatezza delle informazioni, dei dati e della documentazione scambiati nello svolgimento delle attività in oggetto e assicurano, inoltre, che gli stessi verranno impiegati ed utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità dell'Accordo

**Articolo 6**  
**Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati nel rispetto dei limiti prescritti dal D.Lgs. 196/2003, in relazione alla diversa natura dei dati trattati.

**Articolo 7**  
**Disposizioni Finali**

1. E' espressamente convenuto tra le Parti che i termini e le condizioni del presente Accordo potranno essere modificati solo previo accordo sottoscritto da entrambe le Parti.

Cagliari,

IL DIRETTORE GENERALE AOB  
Dott. Antonio Garau

IL PRESIDENTE A.B.C.S.  
Luigi Scarpa